

COMUNE DI RONCEGNO TERME

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto

“Approvazione Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Legge 17 dicembre 2019, n. 160”

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti per il triennio 2021-2023 nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 20/11/2020,

- ricevuta in data 04/02/2021 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto *“Approvazione Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Legge 17 dicembre 2019, n. 160”*;
- visto l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- visti i commi da 816 a 836 della citata Legge recanti la disciplina del “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” il quale, pur mirando a riunire in un'unica forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, si basa su due autonomi presupposti: uno relativo all'occupazione di suolo pubblico e l'altro sulla diffusione dei messaggi pubblicitari;
- considerato che l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni rende necessaria l'istituzione, dalla medesima data, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria mediante l'adozione di uno specifico regolamento.

- visto l'articolo 52 del d.lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d.lgs. 23/2011, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- tenuto conto che l'adozione delle delibere in materia di tributi e tariffe locali devono obbligatoriamente essere adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione;
- rilevato che l'Ente non ha ancora approvato lo schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023;
- considerato che il canone deve essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare l'invarianza del gettito rispetto a quello conseguito con i canoni e i tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale la quale, ai fini dell'occupazione del suolo il territorio di Roncegno Terme è stato suddiviso in 2 zone, Zona A e Zona B, mentre ai fini dell'esposizione pubblicitaria il territorio viene considerato nel suo complesso applicando le tariffe vigenti per la Zona A;
- dato atto che i coefficienti di valore economico delle zone e i coefficienti moltiplicatori per le singole fattispecie di occupazione suolo ed esposizione pubblicitaria sono stati individuati in modo tale da mantenere, in sede di prima applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'anno 2021, l'invarianza delle tariffe vigenti nel 2020;
- vista, altresì, la risoluzione n. 9 di data 18/12/2020 del Dipartimento delle Finanze che ha confermato la possibilità di un affidamento disgiunto, in economia e all'esterno, delle due componenti del canone unico ovvero quella collegata all'occupazione del suolo pubblico e quella collegata alla diffusione di messaggi pubblicitari;
- dato atto che, per quanto riguarda la futura gestione del canone per la parte relativa alle esposizioni pubblicitarie il servizio di accertamento e riscossione continuerà ad essere affidato in concessione ad un soggetto terzo specializzato;
- visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii. ed, in particolare, l'art. 239 in merito alla funzioni dell'organo di revisione;
- visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e ii.;
- visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 14/10/2020;

- visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 24/01/2018;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO

- ✓ che l'Ente intende approvare, con applicazione dal 1° gennaio 2021, il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* articolato come segue:
 - TITOLO I: disposizioni sistematiche relativa al canone
 - TITOLO II: disciplina del procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza
 - TITOLO III: disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza
 - TITOLO IV: definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione e di esposizione pubblicitaria definendo le categorie del territorio, le competenze della giunta comunale e i limiti minimi e massimi per la determinazione dei coefficienti. Il titolo racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni
 - TITOLO V: disciplina il servizio delle pubbliche affissioni tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 507/93 fino al 1° dicembre 2021
 - TITOLO VI: norme relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019
 - TITOLO VII: individuazioni di particolari tipologie di occupazioni
 - TITOLO VIII: individuazioni di particolari tipologie di esposizione pubblicitaria
 - ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
 - ALLEGATO B: definizione dei coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico per tipologia di occupazione
 - ALLEGATO C: definizione dei coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico per tipologia di esposizione pubblicitaria
- ✓ che, per carenza di risorse umane, l'Ente intende confermare per la gestione del canone unico, limitatamente alla parte relativa all'esposizione pubblicitaria, la forma di gestione a mezzo concessione a terzi già utilizzata per l'accertamento e la riscossione dell'abrogata imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L., parere favorevole all'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione indicata in oggetto.

Trento, 08/02/2021

Il Revisore unico

dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)